

REGOLAMENTO INTERNO ORDINE
DEI FARMACISTI DI IMPERIA
(Art. 35 DPR n. 221 del 5.4.1950)

- TITOLO I** - **ALBO PROFESSIONALE**
Art. 1 – Reiscrizione farmacisti cancellati per morosità.
Art. 2 – Cancellazione: audizione dell’interessato.
- TITOLO II** - **ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI**
CAPO I - **Adunanze ordinarie e straordinarie**
- Art. 3 – Attribuzioni.
- Art. 4 – Convocazione.
- Art. 5 – Adunanze: presidenza e direzione lavori.
- Art. 6 – Adunanze: numero legale e processo verbale.
- Art. 7 – Adunanze: mozioni e ordini del giorno.
- Art. 8 – Adunanze: interventi e mozioni conclusive.
- Art. 9 – Votazioni.
- Art. 10 – Modalità di votazione e scrutinio.
- Art. 11- Verbali.
CAPO II - **Assemblea Elettorale**
- Art. 12 – Interruzione e chiusura delle operazioni elettorali.
- Art. 13 – Proclamazione degli eletti.
- TITOLO III** - **CONSIGLIO DIRETTIVO**
- Art. 14 – Attribuzioni.
- Art. 15 – Organi interni: elezioni alle cariche e dimissioni.
- Art. 16 – Indennità e rimborso spese.
- Art. 17 – Convocazione.
- Art. 18 – Adunanze.
- Art. 19 – Verbali.
- TITOLO IV** - **PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**
- Art. 20 – Verbali.

TITOLO V - **ORDINAMENTO DEI SERVIZI DELL'ORDINE**

- Art. 21 – Uffici. Personale. Consulenze.
- Art. 22 – Corrispondenza.
- Art. 23 – Diritti di copia e di segreteria.
- Art. 24 – Rappresentanti dell'Ordine e indennità.

TITOLO VI - **SPESE E CONTRATTI**

- Art. 25 – Deliberazioni e procedure.

TITOLO VII - **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

- Art. 26 – Presidenza. Revisore supplente. Elezioni suppletive.
- Art. 27 – Attribuzioni e attività.

TITOLO VIII - **AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'**

- Art. 28 – Esercizio finanziario.
- Art. 29 – Entrate, spese e patrimonio.
- Art. 30 – Bilancio preventivo e conto consuntivo.
- Art. 31 – Storni di bilancio.

* * *

TITOLO I

ALBO PROFESSIONALE

ART. 1

Reiscrizione farmacisti cancellati per morosità.

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine può procedere, su domanda dell'interessato, alla reiscrizione, con effetto retroattivo, del farmacista cancellato per morosità, a condizioni che questi effettui il pagamento di tutti i contributi arretrati di cui agli artt. 4, 14 e 21 del DLgsCPS 13 settembre 1946, n. 233, nonché di quelli dovuti per l'anno in corso, allegando alla domanda copia delle relative ricevute.

L'iscrizione retroattiva non costituisce sanatoria di eventuale esercizio abusivo della professione sanitaria.

Art. 2

Cancellazione: audizione dell'interessato.

Nei casi di cancellazione dall'Albo da operarsi ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, lettere a), b), d), e), la notifica della data fissata per l'audizione dell'interessato, prevista all'art. 11, comma 2, del DPR 5 aprile 1950, n. 221, è eseguita tramite Pec oppure alla residenza risultante all'ufficio anagrafico del Comune indicato dall'interessato all'atto dell'iscrizione all'Albo, o in successive dichiarazioni di cambiamento di residenza qualora necessario per almeno 3 convocazioni per tre mesi consecutivi.

TITOLO II
ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI
CAPO I
Adunanze ordinarie e straordinarie

Art. 3

Attribuzioni.

All'Assemblea degli iscritti, oltre ai compiti specificamente previsti dalla legge, spetta deliberare in merito alle spese non contemplate nel bilancio preventivo, alle quali non possa farsi fronte con il fondo per le spese impreviste.

Art. 4

Convocazione.

Il Presidente cura la trasmissione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli iscritti, che va spedito almeno venti giorni prima della data della riunione.

A tal fine, oltre che tramite posata elettronica certificata o tramite il servizio postale ordinario, l'avviso stesso potrà essere spedito a mano o a mezzo delle agenzie di recapito, nel rispetto delle norme vigenti in materia di recapito della corrispondenza.

Quando si tratti di assemblee elettorali, l'avviso dovrà essere spedito con lettera raccomandata almeno venti giorni prima della data della riunione tramite posta elettronica certificata o posta prioritaria.

Per le adunanze straordinarie è prevista anche la convocazione di urgenza.

Nel caso di convocazione a richiesta di almeno 1/6 degli iscritti, il Presidente è tenuto a indirla entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria devono essere chiaramente indicati l'ora, il giorno, il mese, l'anno e il luogo dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno dei lavori.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo di almeno un giorno.

Art. 5

Adunanze: presidenza e direzione lavori.

Le adunanze dell'Assemblea degli iscritti sono presiedute dal Presidente dell'Ordine o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Disimpegna le funzioni di segretario il Segretario dell'Ordine.

Il Presidente dirige i lavori dell'adunanza, regola la discussione, mantiene l'ordine e fa osservare le leggi e i regolamenti.

Ha facoltà di richiamare all'ordine i componenti che turbino il regolare svolgimento dei lavori e, nei casi più gravi, di allontanarli dall'aula.

Ha facoltà di sospendere o di sciogliere l'adunanza per gravi motivi.

Art. 6

Adunanze: numero legale e processo verbale

All'ora fissata, il Presidente dichiara aperta la seduta e verifica se si sia raggiunto il numero legale richiesto per validità dell'adunanza, ai sensi dell'art. 24 del DPR 5 aprile 1950, n. 221.

In mancanza del numero legale, toglie la seduta, fa redigere il relativo verbale e rinvia l'adunanza alla data di seconda convocazione, preventivamente fissata.

Constatata la validità dell'adunanza, il Presidente sottopone ad approvazione il processo verbale della seduta precedente.

Quando sul processo verbale non vi siano osservazioni, esso si intende approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa ha luogo peralzata e seduta.

Dopo l'approvazione del verbale, il Presidente dà notizia delle eventuali variazioni dell'ordine del giorno.

Art. 7

Adunanze: mozioni e ordini del giorno.

Ogni iscritto, da solo o in associazione con altri, ha facoltà di proporre mozioni d'ordine, ordini del giorno o mozioni conclusive.

Le mozioni d'ordine, che devono essere presentate prima della convocazione dell'assemblea, hanno lo scopo di sollevare questioni pregiudiziali intese a modificare o rinviare il corso della discussione.

E' demandata all'Assemblea la valutazione dell'inserimento all'Ordine del giorno.

Art. 8

Adunanze: interventi e mozioni conclusive.

Coloro che intendono interloquire sugli argomenti posti all'ordine del giorno devono darne comunicazione al Segretario.

Il Presidente, tenuto conto del tempo a disposizione, cura che ciascun oratore non si dilunghi oltre i 10 minuti.

Chiusa la discussione, è data facoltà di proporre e succintamente illustrare mozioni conclusive attinenti agli argomenti discussi.

Tutte le mozioni conclusive presentate vengono poste in votazione dal Presidente, il quale propone, se del caso, la fusione di alcune di esse; dà lettura dei testi e li pone in discussione per le eventuali modifiche ed emendamenti, che vanno votati con precedenza; chiude la discussione; specifica le modalità di voto e apre la votazione.

Art. 9

Votazioni.

La votazione deve avvenire a scrutinio segreto quando si tratti di deliberazioni concernenti persone.

Le altre votazioni si effettuano per alzata e seduta, a meno che un sesto dei presenti chieda la votazione per appello nominale, ovvero un quarto dei presenti chieda la votazione per scrutinio segreto.

In caso di diverse domande, quella di votazione a scrutinio segreto prevale sulla domanda di votazione per appello nominale.

Art. 10

Modalità di votazione e scrutinio.

Le operazioni di scrutinio sono effettuate dal Segretario, che viene assistito dai due iscritti all'Albo più anziani di età presenti, i quali assumono funzioni di scrutatori.

Per lo scrutinio segreto, il Presidente fa apparecchiare l'urna e spiega il significato del voto.

Ad ogni votante viene consegnata una scheda, la quale, riempita con "sì" o con "no", viene deposta nell'urna.

Per l'appello nominale, il Presidente indica il significato del "sì" e del "no" e fa procedere all'appello nominale in ordine alfabetico.

Il votante ha facoltà di esprimere dichiarazione del suo voto e chiedere che sia inserita a verbale.

Il voto per alzata e seduta è soggetto a riprova, se ve n'è richiesta prima della proclamazione.

Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Terminate le operazioni di scrutinio il Presidente ne proclama il risultato.

Art. 11

Verbali.

I verbali relativi alle adunanze dell'Assemblea degli iscritti devono essere predisposti, a cura del Segretario, nell'arco di una settimana.

Ciascun iscritto, decorso tale termine, ha facoltà di richiedere copia dei verbali stessi, dietro versamento dei diritti di segreteria di cui al successivo art. 24.

CAPO II

Assemblea elettorale.

Art. 12

Interruzione e chiusura delle operazioni elettorali.

Le elezioni del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori sono disciplinate dalle norme dell'Art. 2 D.lgs C.P.S 233/1946 e dal D.M. 15 marzo 2018.

Ad ogni interruzione delle operazioni elettorali, l'urna usata per raccogliere le scheda deve essere chiusa con sigilli (strisce di carta con timbro Ordine e firme del Presidente e degli altri componenti del seggio elettorale) e delle operazioni stesse il segretario redige verbale firmato dal Presidente del seggio e dagli scrutatori. Alla ripresa delle operazioni elettorali, deve essere data menzione della rimozione dei sigilli nel suddetto verbale.

Qualora tutti gli iscritti all'Albo abbiano partecipato alla votazione, questa può essere chiusa anche prima dell'ora fissata.

Art. 13

Proclamazione degli eletti.

La proclamazione degli eletti è fatta dal Presidente del seggio mediante lettura ad alta voce del cognome e nome degli eletti, dei voti da ciascuno ottenuti e del numero dei votanti.

TITOLO III
CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14

Attribuzioni.

Al Consiglio Direttivo, oltre ai compiti specificamente previsti dalla legge, spetta predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Ordine, sulla scorta dei dati forniti dal Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo delibera le spese in attuazione del Bilancio di previsione nonché gli eventuali storni di fondi di cui al successivo art. 32.

Le spese urgenti possono essere deliberate dal Presidente, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo, nei limiti di spesa fissati dallo stesso Consiglio Direttivo compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio.

Il Consiglio Direttivo delibera la concessione di una congrua anticipazione per l'istituzione di un apposito fondo economato per le minute spese.

Il reintegro di tale fondo è effettuato, quando necessario, con apposita deliberazione dello stesso Consiglio Direttivo.

Art. 15

Organi interni: elezioni alle cariche e dimissioni.

Le elezioni del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario, da effettuarsi entro otto giorni dalla elezione del Consiglio, debbono essere fatte a scrutinio segreto a maggioranza di voti.

A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Le dimissioni da componenti del Consiglio Direttivo o da una delle cariche in seno al Consiglio stesso (Presidente escluso) vanno rassegnate per iscritto al Presidente, che ne dà comunicazione nella prima riunione al Consiglio Direttivo.

Nel caso di dimissioni da una carica in seno al Consiglio Direttivo, quest'ultimo provvede, entro otto giorni dalla suddetta comunicazione, alla nuova elezione nella carica stessa.

Le dimissioni dalla carica di Presidente vengono direttamente comunicate dallo stesso al Consiglio Direttivo, che, su convocazione del Vice Presidente, provvede come previsto nel comma precedente.

Art. 16

Indennità e rimborso spese.

La gratuità dell'incarico di consigliere o Rappresentante dell'Ordine non esclude il rimborso a favore degli interessati delle spese che, a causa delle loro funzioni, abbiano dovuto sostenere.

Art. 17

Convocazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Ordine, di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei componenti, entro dieci giorni dalla richiesta.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, la convocazione può essere fatta tramite PEC ed il termine suddetto è ridotto a due giorni.

Nell'avviso di convocazione, anche se telegrafico, deve essere indicato l'ordine del giorno dei lavori.

Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche.

Al Presidente spettano i poteri e le prerogative di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 18

Adunanze.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni si svolgono di norma per appello nominale; si vota per scrutinio segreto in caso di deliberazioni concernenti persone o quando tre componenti del Consiglio Direttivo ne facciano richiesta.

Art. 19

Verbali.

I processi verbali delle sedute sono redatti dal Segretario ed approvati dal Consiglio Direttivo alla fine dell'Assemblea stessa.

Copia dei processi verbali, dopo la compilazione, va trasmessa a tutti i componenti del Consiglio Direttivo (compresi gli assenti), ciascuno dei quali (ove sia stato presente alla riunione), ha facoltà di richiedere, in sede di approvazione, che si faccia constare del voto e dei motivi che lo hanno determinato o che si rettifichino le proprie dichiarazioni, presentando a tal fine richiesta scritta.

Dopo l'approvazione, i processi verbali sono trascritti su apposito registro e firmati dal Presidente e dal Segretario.

I processi verbali devono contenere in succinto le notizie di quanto si è svolto nella seduta; l'ora di inizio e il termine dei lavori; l'indicazione degli intervenuti; il riassunto delle discussioni svoltesi; le proposte avanzate; le deliberazioni adottate; l'esito delle votazioni.

TITOLO IV

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 20

Verbali.

Dell'audizione del sanitario da parte del Presidente, ai sensi del primo comma dell'art. 39 del DPR 5 aprile 1950, n. 221, deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente stesso e dall'interessato.

Ove quest'ultimo rifiuti di apporre la propria sottoscrizione, se ne farà menzione nel verbale stesso.

Presso l'Ufficio di Segreteria, oltre ai registri previsti dall'art. 31 del DPR 5 aprile 1950, n. 221, sono custoditi i libri dei verbali relativi ai procedimenti disciplinari.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEI SERVIZI DELL'ORDINE

Art. 21

Uffici. Personale. Consulenze.

Gli uffici dell'Ordine provvedono alla normale corrispondenza, ai servizi di cassa, di contabilità ed a quanto occorre per lo svolgimento delle funzioni dell'Ordine stesso.

L'attività burocratica dell'Ordine è disimpegnata dal personale addetto agli Uffici, il cui stato giuridico e trattamento economico sono disciplinati dall'apposito regolamento organico.

Per particolari problemi, il Consiglio Direttivo ha facoltà di avvalersi della consulenza, continuativa od occasionale, di esperti.

Ferme restando le attribuzioni devolute dalla legge al Presidente, al Segretario e al Tesoriere, è in facoltà del Consiglio Direttivo di devolvere, alla sovrintendenza di suoi componenti, singoli settori dei servizi burocratici dell'Ordine.

Art. 22

Corrispondenza.

L'apertura della corrispondenza in arrivo all'Ordine spetta al Presidente o, in sua assenza, al Vice Presidente.

Gli impiegati possono aprire la corrispondenza solo se a ciò appositamente delegati. Gli stessi sono comunque tenuti a conservare il segreto d'ufficio.

La firma della corrispondenza in partenza spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Art. 23

Diritti di copia e di segreteria.

Gli iscritti hanno diritto di ottenere copia delle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea riportate nei relativi registri prescritti dall'art. 31 del DPR 5 aprile 1950, n. 221.

L'importo dei diritti di segreteria per il rilascio delle copie estratte dai suddetti registri, nonché delle copie dei verbali dell'Assemblea, viene stabilito con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Ove venga richiesta copia autentica, deve essere stabilito un diritto supplementare per l'autenticazione da parte del Segretario dell'Ordine.

Art. 24

Rappresentanti dell'Ordine e indennità.

I rappresentanti designati dal Consiglio Direttivo presso Commissioni, Enti ed Organizzazioni di carattere regionale, provinciale o comunale, debbono, dopo ciascuna riunione, far pervenire al Presidente dell'Ordine una succinta relazione su quanto formò oggetto dell'attività espletata, salvo il caso nel quale debba essere conservato il segreto d'ufficio (es. Commissioni giudicatrici nei concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche).

Ai rappresentanti designati può essere attribuita, con delibera del Consiglio, una indennità speciale per ogni seduta, salvo che la detta indennità non venga già corrisposta da altra amministrazione.

TITOLO VI SPESE E CONTRATTI

Art. 25

Deliberazioni e procedure.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo che importino spese devono indicare l'ammontare di esse e il relativo capitolo di competenza. Quelle per lavori ed acquisti devono anche indicare il modo di esecuzione ed essere corredate da appositi progetti, perizie e preventivi.

I contratti di alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere da stipulare nell'interesse dell'Ordine devono la normativa vigente in materia appalti e contratti pubblici.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la procedura della trattativa privata, ove sia necessario e ne appaia evidente la convenienza nel rispetto delle norme pubbliche.

TITOLO VII

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26

Presidenza. Revisore supplente. Elezioni suppletive.

I componenti del Collegio dei revisori dei conti, nella prima adunanza dopo la loro elezione, eleggono il Presidente, che avrà il compito di regolare i lavori collegiali e di curare i rapporti con la Presidenza dell'Ordine, col Consiglio Direttivo e con l'Assemblea degli iscritti.

Ai lavori del Collegio partecipano i revisori effettivi; solo in caso di assenza, di impedimento o di dimissioni di uno di essi subentra il revisore supplente.

Se nel corso del triennio i componenti del Collegio (effettivi e supplente) si riducono, per qualsiasi causa, a meno di tre, si procede ad elezioni suppletive, con le stesse modalità da osservarsi per le elezioni ordinarie.

Art. 27

Attribuzioni e attività.

Il Collegio dei revisori, che in via ordinaria si riunisce ogni 6 mesi, controlla la regolare tenuta della contabilità dell'Ordine, accerta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili, verifica la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Ordine.

Degli accertamenti effettuati fa relazione in apposito libro dei verbali che viene custodito dal Segretario dell'Ordine e ne dà comunicazione al Consiglio direttivo.

Il Collegio procede all'esame del conto consuntivo dell'Ordine, entro 15 giorni dalla data in cui sono ad esso trasmessi gli atti relativi, redigendo per l'Assemblea degli iscritti apposita relazione, che deve essere sottoscritta da tutti i componenti del Collegio stesso.

Per il disimpegno delle proprie attribuzioni il Collegio dei revisori dei conti o i singoli componenti di esso hanno diritto, nel corso dell'esercizio finanziario, di esaminare i documenti contabili relativi alla gestione finanziaria dell'Ordine.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

Art. 28

Esercizio finanziario.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno; tuttavia, agli effetti della riscossione delle entrate entro il 31 dicembre e della liquidazione e pagamento delle spese impegnate entro la stessa data, la chiusura dei conti è protratta al 15 gennaio dell'anno successivo, nel quale giorno l'esercizio stesso è definitivamente chiuso.

L'esercizio comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce; la relativa contabilità distingue le operazioni che riguardano la gestione del bilancio da quelle che attengono alle variazioni nell'ammontare e nella specie del patrimonio.

Art. 29

Entrate, spese e patrimonio.

Le entrate e le spese che si iscrivono in bilancio rappresentano la competenza dell'esercizio, cioè, per le entrate, quanto si crede che potranno produrre durante l'esercizio i diversi cespiti di entrata e, per le spese, quelle che si prevede di dover fare nel corso del suddetto periodo.

Appartengono al conto del bilancio le entrate accertate e scadute, le riscossioni effettuate, le spese ordinarie e liquidate, quelle impegnate ed i pagamenti effettuati nello stesso periodo di tempo.

Appartengono al conto generale del patrimonio i valori degli immobili, giusta i relativi registri di consistenza, e quelli dei mobili, del materiale ed altre attività, risultanti dagli inventari, i crediti ed i debiti e le variazioni di essi, sia che provengano dalla gestione del bilancio, sia che si verifichino per altre cause.

Art. 30

Bilancio preventivo e conto consuntivo.

Il bilancio preventivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli iscritti indicativamente entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Il conto consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli iscritti non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce, fatte salve disposizioni diverse al fine di poter procedere alla presentazione della denuncia dei redditi, ove ne ricorrano i presupposti, entro i termini previsti dalle norme vigenti.

Al bilancio preventivo deve essere allegata una tabella dell'avanzo o disavanzo degli esercizi precedenti.

Art- 31

Storni di bilancio.

Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, può operare storni di fondi da un articolo all'altro della categoria o da una categoria all'altra del bilancio, sempre che la spesa, cui si intende provvedere, sia di urgente necessità e la somma da prelevarsi sia realmente disponibile in rapporto al fabbisogno dell'intero esercizio.